

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 47

28 febbraio 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 358/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 359/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 360/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 361/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	6
Regolamento (CEE) n. 362/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	8
Regolamento (CEE) n. 363/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	10
Regolamento (CEE) n. 364/70 della Commissione, del 26 febbraio 1970, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	12
Regolamento (CEE) n. 365/70 della Commissione, del 26 febbraio 1970, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	19
Regolamento (CEE) n. 366/70 della Commissione, del 26 febbraio 1970, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	25
Regolamento (CEE) n. 367/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	27
Regolamento (CEE) n. 368/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	34

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 369/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva	36
Regolamento (CEE) n. 370/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	38
Regolamento (CEE) n. 371/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	41
Regolamento (CEE) n. 372/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi	43
Regolamento (CEE) n. 373/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	45
Regolamento (CEE) n. 374/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	46
Regolamento (CEE) n. 375/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	47
Regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento	49
Regolamento (CEE) n. 377/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, recante applicazione nel settore degli ortofrutticoli del regolamento n. 1041/67/CEE che fissa le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione	53
Regolamento (CEE) n. 378/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 1665/69 relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni suine in seguito alla svalutazione del franco francese . .	54
Regolamento (CEE) n. 379/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 789/69 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici che fabbricano miscele di grassi	58
Regolamento (CEE) n. 380/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	59
Regolamento (CEE) n. 381/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	61
Regolamento (CEE) n. 382/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	63

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 358/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b), e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	59,83
10.01 B	Frumento duro	56,78 ⁽¹⁾
10.02	Segala	42,73
10.03	Orzo	50,19
10.04	Avena	42,35
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	38,44 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	38,44
10.07 A	Grano saraceno	2,53
10.07 B	Miglio	41,28
10.07 C	Sorgo e durra	38,68
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	57,10
11.01 B	Farine di segala	70,25
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	97,67
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	61,04

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 359/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1970
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0,50
10.03	Orzo	0	0	0	0,30
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0,70
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0,70
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	3,00
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,053	0,053
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,040	0,040
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,047	0,047

REGOLAMENTO (CEE) N. 360/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1970
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 347/70 ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e ~~dis~~ettamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 46 del 27. 2. 1970, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	<i>(u.c./t)</i>			
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 361/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1970
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2168/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2168/69 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, per-

venuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 1° 11. 1969, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

<i>(u.c. / 100 kg)</i>			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	S.A.M.A. P.T.O.M.
10.06	Riso :		
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :		
	(I) Riso greggio (non pilato)	7,472	6,872
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	9,340	8,590
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :		
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :		
	(a) Riso semilavorato	11,917	10,458
	(b) Riso lavorato a fondo	12,692	11,174
	(II) altro :		
	(a) Riso semilavorato	13,297	11,733
	(b) Riso lavorato a fondo	14,255	12,618
	C. spezzato	4,040	3,840

REGOLAMENTO (CEE) N. 362/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei quattro mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1018/67/CEE ⁽⁴⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che ai sensi di detto regolamento quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento n. 469/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2130/69 ⁽⁶⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel

corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente a quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non v'è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi applicabili il 1° marzo 1970 devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

<i>(u.c. / 100 kg)</i>						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
10.06	Riso :					
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :					
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0	0
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	0	0	0	0	0
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :					
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0,779	0,779
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0,830	0,830
	(II) altro :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0,869	0,869
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0,932	0,932
	C. spezzato	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 363/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che il correttivo applicabile alle restituzioni per il riso e le rotture di riso è stato fissato nel regolamento (CEE) n. 352/70⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità, richiamate nel regolamento (CEE) n. 352/70, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il correttivo attualmente

vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, fissato nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 352/70, è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 46 del 27. 2. 1970, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)							
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8
10.06	Riso :						
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :						
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0	0	0
	(II) Riso semigreggio (non pilato) :						
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	0	0	0	0	0	0
	(b) altro	0	0	0	0	0	0
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :						
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :						
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0	0
	(II) altro :						
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0	0
	C. spezzato	0	0	0	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 364/70 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1970

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g) dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2197/69 ⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1968/1969 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 824/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽⁵⁾, prorogato per la campagna 1969/1970 dal regolamento (CEE) n. 2434/69 ⁽⁶⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 823/68 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 7 dello stesso regolamento; che il metodo di calcolo consiste nel fare la somma di diversi elementi definiti in detti articoli;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissa-

zione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso fra il latte in polvere contenuto nel prodotto e il prodotto stesso è calcolato, per i prodotti della sottovoce 04.02 B I b) che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68, moltiplicando l'importo di base per la quantità di latte in polvere contenuta nel prodotto; che lo stesso vale per i prodotti della sottovoce 04.02 B II b) per quanto riguarda l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari contenuti nel prodotto e il prodotto stesso;

considerando che l'importo di base dev'essere uguale ad un centesimo del prelievo previsto per ciascun prodotto all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1073/68;

considerando che per i prodotti del gruppo n. 11 appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 2 originari e in provenienza dai paesi terzi, per i quali si è constatato che all'importazione nella Comunità il prezzo praticato non è inferiore a 85 u.c./100 kg, il prelievo per 100 kg di prodotto è uguale:

- se appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 aa), al prezzo d'entrata diminuito di 85 unità di conto,
- se appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti:
 - a) un elemento uguale al prezzo d'entrata diminuito di 85 unità di conto
 - b) un elemento uguale a 20 unità di conto;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 823/68 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

— un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità ;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento ;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera ; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità ;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g) del regolamento (CEE) n. 804/68, all'esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota ; che alla constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per tramite degli Stati membri ;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato ;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità ; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota ; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza

tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato, in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato ; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro ;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolato in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie ;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, del 11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune ;

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68 i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, qualora risulti necessario, essi possono essere modificati nel frattempo; che un prelievo resta applicabile sino a che un altro prelievo sia applicabile;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	0200	41,93
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	0300	88,69
	III. superiore a 45 %	0400	137,06
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	I. Siero di latte	0500	10,50
	II. Latte e crema di latte, in polvere :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0600	41,50
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	0700	64,25
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0800	66,25
	4. superiore a 29 %	0900	110,25
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1000	35,50
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1100	58,25
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1200	60,25
	4. superiore a 29 %	1300	104,25
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	1400	16,17
2. altri	1500	21,83	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 %	1600	88,69	
2. superiore a 45 %	1700	137,06	
B. con aggiunta di zuccheri :			
I. Latte e crema di latte, in polvere :			
a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » ⁽¹⁾ , in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽²⁾ :			
1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	1800	29,00	
2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	1900	33,00	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	(salvo diversa indicazione) Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto
04.02 (segue)	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	2000	36,00
	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	2100	38,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2200	per kg 0,3550 ⁽⁹⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2300	per kg 0,5825 ⁽⁹⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2400	per kg 1,0425 ⁽⁹⁾
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾	2500	per kg 0,3550 ⁽¹⁰⁾
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾	2600	per kg 0,5825 ⁽¹⁰⁾
	cc) superiore a 27 % ⁽³⁾	2700	per kg 1,0425 ⁽¹⁰⁾
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2800	28,88
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾	2900	per kg 0,8869 ⁽¹⁰⁾	
2. superiore a 45 % ⁽³⁾	3000	per kg 1,3706 ⁽¹⁰⁾	
04.03	Burro :		
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 %	3100	161,25	
B. altro	3200	196,73	
04.04	Formaggi e latticini :		
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :			
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :			
a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :			
1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.	3300	15,00	
2. uguale o superiore a 141,75 u.c.	3400	45,25 ⁽¹¹⁾	
b) in pezzi condizionati sotto vuoto :			
1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :			
aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	3500	15,00	
bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	3600	45,25 ⁽¹¹⁾	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto	3700	45,25 ⁽¹¹⁾
	II. altri	3800	45,25
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	3900	90,00 ⁽¹²⁾
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	34,67
	D. Formaggi fusi :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	a) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	4100	30,00
	b) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	4200	31,00
	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	4300	35,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 46 %	4400	58,84
	2. superiore a 46 %	4500	79,29
	b) superiore a 36 %	4600	159,29
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	a) inferiore o uguale a 47 %	4700	90,00
	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :		
	1. Cheddar, Chester	4800	84,67
	2. Tilsit, Havarti e Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	aa) inferiore o uguale a 48 %	4900	50,98 ⁽¹³⁾
	bb) superiore a 48 %	5000	50,98 ⁽¹⁴⁾
	3. altri	5100	50,98
c) superiore a 72 % e presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	5200	38,24	
II. non nominati :			
a) grattugiati od in polvere	5300	90,00	
b) altri	5400	130,98	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: A. Lattosio e sciroppo di lattosio: II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) ⁽¹⁵⁾	5500	16,34
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: A. Lattosio e sciroppo di lattosio	5600	16,34
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari ⁽⁸⁾ : I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio: a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %: 1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % 4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: 1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: 1. 2. 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	5700 5800 5900 6000 6100	28,63 36,79 34,52 28,63 36,79

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

⁽⁹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 6,00 u.c.
- c) 9,17 u.c.

⁽¹⁰⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 9,17 u.c.

⁽¹¹⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 kg, peso netto, è limitato al 12 % del valore in dogana.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.

⁽¹⁴⁾ Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.

⁽¹⁵⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 365/70 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1970

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento n. 359/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1080/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo alle modalità di calcolo del prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso ed alla fissazione anticipata del prelievo per taluni di essi⁽⁵⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media

dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 0,25 unità di conto per 100 kg;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1080/68;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 1052/68;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 800/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio e dei paesi e territori d'oltremare⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 989/69⁽⁷⁾;

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68 sotto la voce tariffaria 07.06 B è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969⁽⁸⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento

n. 359/67/CEE, e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 1052/68 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

ALLEGATO

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
07.06 B	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,917 ⁽¹⁾	0,797 ⁽¹⁾
11.01 C	Farina d'orzo ⁽²⁾	9,669	9,169
11.01 D	Farina d'avena ⁽²⁾	8,220	7,720
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ⁽²⁾	6,906	6,406
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	3,880	3,630
11.01 F	Farina di riso ⁽²⁾	4,942	4,692
11.01 G	Farina di saraceno ⁽²⁾	4,852	4,352
11.01 H	Farina di miglio ⁽²⁾	4,474	4,224
11.01 IJ	Farina di scagliola ⁽²⁾	0,250	0
11.01 K	Farina di sorgo o di durra ⁽²⁾	4,053	3,803
11.01 L	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco, di riso, di saraceno, di miglio, di scagliola, di sorgo o di durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 A II	Semole e semolini di segala ⁽²⁾	8,263	7,763
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo ⁽²⁾	9,669	9,169
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena ⁽²⁾	8,220	7,720

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati alla industria della birra ⁽²⁾	6,906	6,406
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra ⁽²⁾	1,472	0,972
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	3,880	3,630
11.02 A VI	Semole e semolini di riso ⁽²⁾	4,942	4,692
11.02 A VII	Semole e semolini di saraceno ⁽²⁾	4,852	4,352
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio ⁽²⁾	4,474	4,224
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra ⁽²⁾	4,053	3,803
11.02 A X	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), spelta, frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) ⁽²⁾	8,334	8,084
11.02 B II	Cereali mondati di segala ⁽²⁾	5,986	5,736
11.02 B III	Cereali mondati d'orzo ⁽²⁾	8,400	8,150
11.02 B IV a)	Avena spuntata	4,625	4,375
11.02 B IV b)	Cereali mondati d'avena ⁽²⁾	7,112	6,862
11.02 B V	Cereali mondati di granturco ⁽²⁾	5,944	5,694
11.02 B VI	Cereali mondati di saraceno ⁽²⁾	4,119	3,869
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio ⁽²⁾	6,876	6,626
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra ⁽²⁾	6,215	5,965
11.02 B IX	Cereali mondati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) ⁽²⁾	9,975	9,725
11.02 C II	Cereali perlati di segala ⁽²⁾	7,151	6,901
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo ⁽²⁾	13,235	12,735
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽²⁾	7,112	6,862
11.02 C V	Cereali perlati di granturco ⁽²⁾	5,944	5,694
11.02 C VI	Cereali perlati di saraceno ⁽²⁾	4,119	3,869

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio ⁽²⁾	6,876	6,626
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra ⁽²⁾	6,215	5,965
11.02 C IX	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano) ⁽²⁾	6,450	6,200
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala ⁽²⁾	4,649	4,399
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo ⁽²⁾	5,446	5,196
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena ⁽²⁾	4,625	4,375
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco ⁽²⁾	3,880	3,630
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di saraceno ⁽²⁾	2,716	2,466
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio ⁽²⁾	4,474	4,224
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra ⁽²⁾	4,053	3,803
11.02 D IX	Cereali solamente spezzati o schiacciati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,250	0
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano) ⁽²⁾	11,440	10,940
11.02 E II	Fiocchi di segala ⁽²⁾	8,263	7,763
11.02 E III	Fiocchi di orzo ⁽²⁾	10,688	10,188
11.02 E IV	Fiocchi d'avena ⁽²⁾	9,078	8,578
11.02 E V	Fiocchi di granturco ⁽²⁾	6,906	6,406
11.02 E VI	Fiocchi di riso ⁽²⁾	8,467	7,967
11.02 E VII	Fiocchi di saraceno ⁽²⁾	4,852	4,352
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio ⁽²⁾	7,954	7,454
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra ⁽²⁾	7,210	6,710
11.02 E X	Fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio, sorgo o durra ⁽²⁾	0,500	0
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati ⁽²⁾	5,059	4,559
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati ⁽²⁾	3,169	2,669
11 06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	1,167	0,737

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	7,430	5,550
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	2,569	0,689
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	11,719	10,819
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,984	8,084
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,967	9,067
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,675	6,775
11.07 B	Malto torrefatto	8,796	7,896
11.08 A I	Amido di granturco	2,569	0,869
11.08 A II	Amido di riso	2,894	0,344
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	5,605	3,905
11.08 A IV	Fecola di patate	2,569	0,869
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	2,569	0,579
11.09 A I	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, di frumento (grano)	22,100	7,100
11.09 A II	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano)	16,080	1,080
11.09 B	Glutine e farina di glutine, torrefatti	22,100	7,100
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	9,134	1,134
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, di prodotto puro ⁽³⁾ , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6,369	0,869
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	9,134	1,134
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	6,369	0,869
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,473	1,473

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	2,356	2,356
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	4,714	4,714
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,179	1,179
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	4,714	4,714

(¹) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

— un tenore in amido, calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

— un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, (in peso), inferiore o pari all'1 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 366/70 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1970

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69 ⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 968/68;

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro confronti dev'essere diminuito, per gli alimenti composti a

base di cereali, dell'importo dell'elemento fisso conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 800/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 989/69 ⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE e soggetti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (salvo SAMA-PTOM)	SAMA PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A) contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	1,469	0,569
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	20,719	19,819
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	2,680	1,780
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	21,930	21,030
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	4,459	3,559
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	23,709	22,809

REGOLAMENTO (CEE) N. 367/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967⁽⁴⁾, e dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁵⁾, che definisce, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e

dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁶⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 1052/68 dei prezzi e delle quantità di prodotti ritenuti per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che sembra dunque opportuno prendere in considerazione, così come è stato previsto per la determinazione dell'elemento mobile, la media dei prelievi applicabili ai prodotti di base durante un periodo rappresentativo costituito dai 25 primi giorni del mese precedente quello dell'esportazione, e modificare successivamente tale media in funzione del prezzo di entrata dei prodotti di base in vigore nel mese dell'esportazione; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68⁽⁷⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'importo dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore **dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso** porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(6) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

(7) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, e seconda della loro destinazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e soggetti al regolamento (CEE) n. 1052/68 sono fissate all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ⁽¹⁾	7,641
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) ⁽¹⁾	5,196
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso ⁽¹⁾	7,720
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) ⁽¹⁾	4,375
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾	—
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	4,961
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) ⁽¹⁾	3,435
11.01 F	Farina di riso	3,180
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,869
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,466
11.01 H	Farina di miglio	4,224
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	3,803
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,399
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,399
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ⁽¹⁾	7,641
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) ⁽¹⁾	5,196
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % ⁽¹⁾	7,720
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) ⁽¹⁾	4,375

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾	5,725
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	4,961
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) ⁽¹⁾	3,435
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	3,180
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,869
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,466
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,224
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,803
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) ⁽²⁾	6,200
11.02 B II	Cereali mondati di segala ⁽²⁾	4,399
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ⁽²⁾	8,150
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) ⁽²⁾	6,622
11.02 B IV a)	Avena spuntata	4,375
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % ⁽²⁾	6,862
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b) (1) ⁽²⁾	4,375
11.02 B V	Cereali mondati di granturco ⁽²⁾	3,630
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno ⁽²⁾	2,466
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio ⁽²⁾	4,224
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra ⁽²⁾	3,803
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) ⁽³⁾	6,200
11.02 C II	Cereali perlati di segala ⁽³⁾	4,399
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) ⁽³⁾	10,188

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	4,375
11.02 C V	Cereali perlati di granturco ⁽³⁾	3,630
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno ⁽³⁾	2,466
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio ⁽³⁾	4,224
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra ⁽³⁾	3,803
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	6,200
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,399
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,196
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,375
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,630
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,466
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,224
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,803
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	6,200
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,399
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	7,641
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,196
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,578
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	6,862
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,375
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,630
11.02 E VI	Fiocchi di riso	3,060
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,466
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,224
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	3,803

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,520
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,890
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,819
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,084
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,067
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,775
11.07 B	Malto torrefatto	7,896
11.08 A I	Amido di granturco	0,869
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,905
11.08 A IV	Fecola di patate	0,869
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	0,869
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso ($N \times 6,25$)	7,100
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso ($N \times 6,25$)	1,080
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	1,134
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	0,869
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,134
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,869
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,179
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,179

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,179
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,179
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,179

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag 46).

(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I, beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(5) Non sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti di cui più del 5 %, in peso, passa attraverso un setaccio di garza di seta le cui maglie hanno una larghezza di 150 microns.

REGOLAMENTO (CEE) N. 368/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967 ⁽³⁾, che definisce le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da un parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che in virtù degli stessi testi occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/

69 ⁽⁵⁾, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁶⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sul prelievo applicabile al granturco ; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli ; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa ; che l'ammontare della restituzione può d'altronde tener conto ugualmente della situazione sui mercati dei prodotti cerealicoli diversi dal granturco ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

e soggetti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissate all'allegato del presente regolamento.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
23.07 B I		Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 17.05 A), il cui tenore, in peso, in latte in polvere ⁽¹⁾ è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli ⁽²⁾ è :	
	3010	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,356
	4010	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,890
	5010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,602
	6010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,135
	7010	— superiore al 65 %	2,669

⁽¹⁾ Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 figurante all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 F) della tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CEE) N. 369/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1970
che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio di oliva ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 6,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2428/69 della Commissione, del 5 dicembre 1969, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2428/69 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1466/69 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1471/69 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.

⁽⁶⁾ GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 93.

⁽⁷⁾ GU n. L 306 del 6. 12. 1969, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 370/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1970
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo di ciascuna specie di seme è stato determinato dal regolamento (CEE) n. 765/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1969/1970⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera⁽⁴⁾, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale giunte a

conoscenza della Commissione, nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/69⁽⁶⁾, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì esclusi le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti « c » e « f » devono essere aumentati dello 0,2 %; che le offerte ed i corsi espressi « fas » e « fob » o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi « cif » per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto « cif » Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi « cif » Rotterdam, devono essere aumentati di 0,20 unità di conto;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plus-

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽⁵⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 17. 7. 1969, pag. 7.

valore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e pannelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e pannelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei pannelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere fissato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei pannelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i pannelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 115/67/CEE, all'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale di una specie di seme, il prezzo adottato viene modificato di un importo pari al massimo divario esistente fra:

— la differenza fra il prezzo di 100 kg di semi di colza, ravizzone o girasole, aumentato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi delle quan-

tità di olio o pannelli ottenuti dalla trasformazione della specie di seme considerata e

— la differenza fra il prezzo di 100 kg di una o più altre specie di semi, aumentato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi delle quantità di olio e pannelli ottenuti dalla loro trasformazione;

considerando che gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione del divario sono definiti nell'articolo 8 del regolamento n. 225/67/CEE; che l'adattamento di prezzo non deve essere effettuato se il divario constatato è inferiore a 0,50 unità di conto; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 115/67/CEE, all'atto della determinazione dell'importo dell'adattamento di prezzo, si deve tener conto dell'incidenza del divario in questione sulle attività commerciali degli operatori della Comunità e sullo smercio delle varie specie di semi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione per i semi oleosi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/68⁽²⁾, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 911/68 della Commissione, del 5 luglio 1968, relativo a talune modalità concernenti l'integrazione per i semi oleosi⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 329/70⁽⁴⁾, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda la differenza fra il prezzo indicativo valido nel mese in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio e quello valido nel giorno di presentazione della domanda;

considerando che a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 911/68 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine degli stessi semi valido per un

(1) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.

(2) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 6.

(3) GU n. L 158 del 6. 7. 1968, pag. 8.

(4) GU n. L 43 del 24. 2. 1970, pag. 22.

carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono posti sotto controllo nell'oleificio ; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE ; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 911/68 tenendo conto dei prezzi dei semi di soia sul mercato mondiale ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che l'integrazione deve essere fissata con la frequenza resa necessaria dalla situazione di mercato ed in modo da assicurare l'applicazione almeno una volta alla settimana ;

considerando che, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 911/68, l'integrazione stabilita

anteriore viene mantenuta quando la variazione degli elementi di calcolo implichi, rispetto a questa integrazione, una maggiorazione o una diminuzione inferiore a 0,10 unità di conto ; che, tuttavia, l'integrazione può essere modificata quando sia necessario ;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, noti alla Commissione, risulta che l'integrazione ai semi di colza e di ravizzone e girasole deve essere fissata come indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato come risulta nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 2 marzo 1970 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	7,044	7,727
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di marzo	7,044	7,727
— per il mese di aprile	7,204	8,311
— per il mese di maggio	7,478	8,386
— per il mese di giugno	7,875	8,428

REGOLAMENTO (CEE) N. 371/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1970
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 18/69 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere coperta da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi ;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di quest'ultimo sono, fatte salve le disposizioni dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia ;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 18/69, e (CEE) n. 154/69 ⁽⁶⁾ ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione :

— la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

— l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri :

— dei prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

— dei corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia,

— delle spese commerciali e delle spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese di accesso sul mercato mondiale ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese ; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione ed il prelievo agli importi di cui all'allegato ;

considerando che il Comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 29. 1. 1969, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969. pag. 1

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate all'allegato.

2. Non è fissata restituzione per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
L. LEVI SANDRI

ALLEGATO

Importi delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva in u.c./100 kg applicabili dal 1° marzo 1970

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	
15.07	<p>Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati :</p> <p>A</p> <p>I</p> <p>a)</p> <p>olio d'oliva :</p> <p>che ha subito un processo di raffinazione :</p> <p>ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine anche mescolato con olio d'oliva vergine :</p> <p>(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei, esclusa la Grecia 4,300</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi rivieraschi del mare Mediterraneo, esclusa la Grecia 4,300</p> <p>— per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi, esclusa la Grecia 4,300</p> <p>(2) altrimenti presentato :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei, esclusa la Grecia 1,000</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi rivieraschi del mare Mediterraneo, esclusa la Grecia 1,000</p> <p>— per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi, esclusa la Grecia 1,000</p> <p>II</p> <p>a)</p> <p>altro :</p> <p>olio d'oliva vergine :</p> <p>(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei, esclusa la Grecia 1,000</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi rivieraschi del mare Mediterraneo, esclusa la Grecia 1,000</p> <p>— per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi, esclusa la Grecia 4,300</p> <p>(2) altrimenti presentato :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei, esclusa la Grecia 1,000</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi rivieraschi del mare Mediterraneo, esclusa la Grecia 1,000</p> <p>— per le esportazioni a destinazione degli altri paesi terzi, esclusa la Grecia 1,000</p>	

REGOLAMENTO (CEE) N. 372/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1970
che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/68⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, primo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente solamente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di detto articolo sono, su riserva delle disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi

più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 710/69⁽⁷⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che perciò al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 765/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base per i semi oleosi⁽⁸⁾ per la campagna di commercializzazione 1969/1970;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 93 del 18. 4. 1969, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 3.

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi riportati in allegato per i prodotti per i quali è iniziata la campagna di commercializzazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate nell'allegato.

2. Non è fissata restituzione per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Importi delle restituzioni all'esportazione per i semi oleosi applicabili dal 1° marzo 1970

<i>(u.c. / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	7,000
	2. Semi di girasole	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 373/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1595/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1595/69, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 6.

ALLEGATO

<i>(u.c. / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	18,04
	II. zucchero greggio	13,68 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	18,04
	II. zucchero greggio	13,68 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 374/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco ; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69 ⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio ;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo ; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁵⁾, ha definito

talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese ; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base ; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica ;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione ; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1833 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 13. 5. 1969, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 375/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 ⁽⁴⁾, ha definito gli elementi di prezzo, tanto nella Comunità quanto sul mercato mondiale, di cui deve essere tenuto conto per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di melasso come tale; che in conformità dello stesso testo necessita tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per il melasso secondo la sua destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato per il prodotto in causa e aumentato eventualmente del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale,

deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2486/69 ⁽⁶⁾ per i prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati come tali, l'importo di base della restituzione deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 di detto regolamento;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che tuttavia l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 1009/67/CEE, è modificato nell'intervallo tra due fissazioni mensili solo se la condizione all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 766/68 è soddisfatta;

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1009/67/CEE, espor-

tati come tali, è fissata come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non inclusi nell'allegato non viene fissata una restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso, gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

<i>(u.c. / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,1400
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1400
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,1400
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglia), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione :	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,1400
17.03	Melassi, anche decolorati	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 376/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 132/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, la messa in vendita sul mercato interno dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento deve essere effettuata in base a condizioni di prezzi che consentano di evitare un deterioramento del mercato; che tale obiettivo può essere conseguito se il prezzo di vendita corrisponde al prezzo di mercato senza essere inferiore ad un livello determinato rispetto al prezzo d'intervento;

considerando che i cereali devono essere normalmente offerti alle condizioni di prezzo del luogo in cui sono immagazzinati; che, per facilitare lo smaltimento ed evitare spese di magazzinaggio, è tuttavia opportuno prevedere la possibilità di offrire, in casi eccezionali, i cereali a condizioni di prezzo applicabili in un centro di commercializzazione in cui detti prodotti non sono immagazzinati; che è necessario il rimborso di alcune spese di trasporto per consentire l'attuazione di tali operazioni di vendita;

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE, i prezzi d'intervento validi per il mese di agosto della successiva campagna di commercializzazione sono applicati in giugno e luglio, tranne per il granturco; che tale disposizione, che corrisponde ad una necessità economica per la presa in consegna e non per la vendita dei cereali da parte dell'organismo d'intervento, non può essere presa in considerazione per l'applicazione del presente regolamento senza pregiudicare l'economia del sistema in quanto che i cereali acquistati dall'organismo d'intervento anteriormente al 1° giugno potrebbero essere rivenduti durante una stessa campagna di commercializzazione ad un prezzo inferiore al loro prezzo d'acquisto;

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 132/67/CEE, la gara per l'esportazione deve aver luogo in base a delle condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione ed i fabbisogni del mercato; che tali gare sono motivate dalla necessità per gli organismi d'intervento di vendere le scorte in loro possesso; che non devono però determinare distorsioni a scapito delle normali esportazioni; che occorre pertanto che, in ciascun caso, la Commissione fissi un prezzo minimo; che, per tener meglio conto dell'evoluzione dei mercati, è opportuno determinare tale prezzo minimo solo dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte;

considerando che, per un corretto svolgimento delle gare per le quali è stato tenuto conto delle situazioni particolari, è indispensabile costringere l'offerente a presentare una domanda di titolo d'esportazione con una restituzione fissata in anticipo;

considerando che, per tener conto della posizione dell'esportatore aggiudicatario sul mercato di alcuni paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera A), del regolamento n. 473/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso e di prodotti trasformati a base di riso ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/69 ⁽⁵⁾, occorre prevedere la possibilità di rescindere il mercato in alcune condizioni;

considerando che la gara permanente e la messa in vendita mediante asta pubblica possono, se del caso, facilitare lo smaltimento dei cereali e costituire, in certi casi, delle forme di vendita più adatte nelle pratiche commerciali;

considerando che, per le gare per l'esportazione, occorre esigere la costituzione di una cauzione speciale che garantisca che i cereali non saranno rimessi sul mercato della Comunità;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2364/67.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 13. 11. 1969, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento rimettono sul mercato, mediante gara, i cereali in loro possesso, nelle condizioni determinate negli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Per gara s'intende una messa a concorso effettuata sotto forma di bandi di gara ; l'aggiudicazione ha luogo a favore della o delle persone che offrono i prezzi e le condizioni più favorevoli in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Per ogni gara, deve essere garantita la pubblicità dei bandi di gara. Gli organismi d'intervento danno a titolo indicativo tutte le informazioni utili per quanto concerne le principali caratteristiche delle varie partite (peso specifico, umidità, impurità, annata di raccolto), indicano i luoghi in cui sono immagazzinate le varie partite e facilitano agli interessati il riconoscimento, sul posto, dei cereali messi in vendita.

2. Le offerte devono essere stabilite riferendosi ad un cereale che corrisponda alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 768/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969 ⁽¹⁾.

Quando la qualità del cereale differisce dalla qualità tipo, il prezzo di offerta preso in considerazione è adeguato mediante applicazione delle maggiorazioni o detrazioni stabilite in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

3. Se il cereale è ritirato successivamente al mese dell'aggiudicazione, il prezzo che l'aggiudicatario dovrà versare è aumentato mensilmente di un importo almeno pari a una maggiorazione mensile applicata al prezzo d'intervento.

Articolo 3

Alle gare per una vendita sul mercato della Comunità sono applicabili le seguenti disposizioni :

1. Può essere rifiutata ogni offerta relativa a partite inferiori a 50 tonnellate per cereale. Tuttavia, per il frumento duro, tale minimo è ridotto a 5 tonnellate.
2. a) Se i cereali offerti sono immagazzinati in un centro di commercializzazione, il loro prezzo di vendita deve corrispondere, almeno, al prezzo locale di mercato e non può, in alcun caso, essere inferiore al prezzo d'intervento valido

per tale centro, aumentato di 1,50 unità di conto per tonnellata.

- b) Se i cereali offerti sono immagazzinati in un altro luogo, il prezzo di vendita deve corrispondere, almeno, al prezzo di mercato locale o, in mancanza, a quello del mercato più vicino.

Non può in alcun caso essere inferiore al prezzo calcolato per tale luogo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 132/67/CEE, aumentato di 1,50 unità di conto per tonnellata ; per l'applicazione di tali disposizioni, il centro di commercializzazione viene scelto dall'organismo d'intervento fra i tre centri più vicini ai sensi dell'articolo 1 dello stesso regolamento.

- c) In casi eccezionali, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, che, a condizioni da determinare, possono essere offerti dei cereali in deroga alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) per un centro di commercializzazione in cui non sono immagazzinati. In tal caso, si applicano, per detto centro, i criteri previsti alla lettera a) per quanto concerne i prezzi di vendita.

Se le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo d'immagazzinaggio ed il luogo di destinazione del cereale sono superiori alle spese di trasporto più favorevoli tra il centro di commercializzazione per il quale è offerto il cereale ed il luogo di destinazione, la differenza tra tali spese è rimborsata dall'organismo d'intervento.

- d) Per l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) al frumento tenero denaturato dall'organismo d'intervento, il prezzo di mercato da prendere in considerazione è quello dell'orzo ed il prezzo d'intervento è quello di detto cereale aumentato di 0,50 unità di conto per tonnellata.

3. I prezzi d'intervento da prendere in considerazione durante il mese di giugno e luglio per l'applicazione del paragrafo 2 sono, tranne per il granturco, quelli validi per il mese di maggio.

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 3, ad eccezione di quelle del paragrafo 2, lettera c), si applicano ugualmente alle procedure di vendita mediante asta pubblica.

Articolo 5

1. A richiesta di uno Stato membro, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, che l'organismo d'intervento di detto Stato membro può indire una gara

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 28. 4. 1969, pag. 8.

per l'esportazione. In tale decisione, la Commissione determina, in base ai dati forniti da detto Stato membro, in particolare :

- a) i quantitativi che devono formare oggetto di gara,
- b) le regioni in cui tali quantitativi sono immagazzinati,
- c) i luoghi per i quali è valido il prezzo minimo di vendita di cui al paragrafo 2 e per i quali devono essere presentate le offerte,
- d) l'ultimo termine per la presentazione delle offerte.

2. Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante per ciascuna offerta il prezzo espresso in unità di conto per tonnellata ed il quantitativo. La Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, fissa in base a tali offerte il prezzo minimo di vendita oppure decide di non dar seguito alla gara.

Tale prezzo minimo è fissato ad un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni del cereale di cui trattasi. Esso è fissato riferendosi ad un cereale che corrisponda alla qualità tipo.

3. Un'offerta è valida solo se è accompagnata da un impegno scritto dell'offerente, vistato da un istituto di credito, di costituire una cauzione speciale di 10 unità di conto per tonnellata al più tardi 2 giorni lavorativi successivi al giorno in cui gli viene comunicato che la gara gli è stata aggiudicata.

Tale cauzione è svincolata solo per il quantitativo per il quale :

- l'esportatore aggiudicatario fornisce la prova che è stato esportato o che è diventato inadatto al consumo umano o animale,
- sono state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 6.

4. Un'offerta può indicare che essa è ritenuta presentata solo se l'aggiudicazione riguarda tutto o una parte determinata del quantitativo indicato nell'offerta.

5. In casi particolari, può essere previsto, nella decisione da adottare secondo il paragrafo 1, che un'offerta è valida solo se è accompagnata da una domanda di titolo di esportazione presentata dall'offerente per il quantitativo corrispondente alla sua offerta e da una domanda di fissazione in anticipo di una restituzione risultante dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio,

del 21 giugno 1967 ⁽¹⁾. Tuttavia, tale titolo è rilasciato solo per il quantitativo aggiudicato.

6. Se viene indetta una gara per un'esportazione verso un paese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera A del regolamento n. 473/67/CEE e se per detta gara vengono applicate le disposizioni del paragrafo 5, l'organismo d'intervento può, su domanda dell'aggiudicatario, annullare l'aggiudicazione per la quantità per la quale è dimostrato che l'offerta dell'aggiudicatario non è stata presa in considerazione in detto paese.

In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione mediante telex.

7. a) A richiesta di uno Stato membro, può essere previsto, nella decisione da adottare secondo il paragrafo 1, che la gara ha luogo mediante una procedura di gara permanente.

b) Nell'ambito di tale gara permanente, l'organismo d'intervento determina le date alle quali possono essere presentate le offerte.

c) Dopo lo scadere di ciascun termine, previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante per ciascuna offerta il prezzo espresso in unità di conto per tonnellata ed il quantitativo. La Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, fissa, in base a tali offerte, il prezzo minimo di vendita o decide che non bisogna dar seguito alle offerte ricevute.

d) Le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, e dei paragrafi 3 e 4 sono applicabili.

8. Salvo deroga decisa nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1, la gara per l'esportazione non può riferirsi a una quantità inferiore a 500 tonnellate.

Articolo 6

1. A richiesta di uno Stato membro, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, che la messa in vendita di cereali per l'esportazione abbia luogo mediante asta pubblica. In tale decisione, la Commissione determina, sulla base dei dati forniti da detto Stato membro, in particolare :

- a) i quantitativi da mettere in vendita,
- b) le regioni in cui tali quantitativi sono immagazzinati,

⁽¹⁾ GU n. 125 del 26.6.1967, pag. 2453/67.

c) i luoghi per i quali è valido il prezzo minimo di vendita di cui al paragrafo 3 e per i quali devono essere presentate le offerte,

d) la data, l'ora e il luogo previsti per la vendita mediante asta pubblica.

2. La messa in vendita mediante asta pubblica può vertere solo su un quantitativo non superiore a 10.000 tonnellate.

3. La Commissione fissa, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, al più tardi un giorno lavorativo prima della data prevista al paragrafo 1, lettera d), il prezzo minimo di vendita.

4. La cauzione speciale di cui all'articolo 5, paragrafo 3, deve essere costituita 2 giorni lavorativi dopo l'aggiudicazione della gara. È svincolata solo per il quantitativo per il quale l'esportatore aggiudicatario fornisce la prova che è stato esportato o che è diventato improprio al consumo umano o animale.

5. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 7

Gli organismi d'intervento determinano, all'occorrenza, le clausole e le condizioni complementari, compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8

Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro la settimana successiva ad ogni operazione di vendita, in merito allo svolgimento di quest'ultima, indicando in particolare il prezzo di vendita, il quantitativo venduto nonché il luogo in cui è stata indetta la gara.

Articolo 9

Il regolamento n. 160/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽¹⁾, è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2545/67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 377/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

recante applicazione nel settore degli ortofrutticoli del regolamento n. 1041/67/CEE
che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1970, i prodotti del settore degli ortofrutticoli sono soggetti ad un regime unico di restituzioni all'esportazione; che occorre estendere ai prodotti del settore degli ortofrutticoli il campo d'applicazione del regolamento n. 1041/67/CEE che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico ⁽⁴⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2586/69 ⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'enumerazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE è aggiunto il riferimento ai prodotti facenti capo al regolamento n. 159/66/CEE.

Articolo 2

All'elenco delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE è aggiunto il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2518/69.

Articolo 3

All'elenco delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1041/67/CEE è aggiunto il riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2518/69.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 322 del 24. 12. 1969, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 378/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1665/69 relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni suine in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 5 del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽²⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽³⁾, è diminuito in Francia dell'11,11 % ; che tuttavia, la Francia può effettuare una riduzione inferiore ;

considerando che il governo francese ha dichiarato di voler procedere con effetto dal 2 marzo 1970 ad un aumento di tale prezzo d'acquisto per limitare la diminuzione a quella che risulta dagli effetti della diminuzione del prezzo d'intervento dei cereali, poi-

ché i prodotti del settore delle carni suine sono prodotti considerati come derivati dei cereali ;

considerando che è quindi necessario adattare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1665/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2205/69 ⁽⁵⁾ ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1665/69 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 20.

ALLEGATO

Sovvenzioni ed importi di compensazione nel settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni ed importi di compensazione FF/100 kg
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati	13,85 16,29
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre B. Frattaglie : II. altre : c) della specie suina domestica : 1. Teste, anche in parti ; gole 2. Zampe ; code 3. Rognoni 4. Fegati 5. Cuori ; lingue ; polmoni 6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme 7. altre	21,18 32,83 25,84 34,31 18,43 34,31 6,78 0 22,24 25,63 12,71 18,64 0
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato : A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale	8,90 10,38 5,93

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni ed importi di compensazione FF/100 kg
02.06	<p>Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :</p> <p>B. della specie suina domestica :</p> <p>I. Carni :</p> <p>a) salate o in salamoia :</p> <p>1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna</p> <p>2. Prosciutti, anche in parti, non disossati</p> <p>3. Spalle, anche in parti, non disossate</p> <p>4. Lombate, anche in parti, non disossate</p> <p>5. Pancette (ventresche), anche in parti</p> <p>6. altre</p> <p>b) secche o affumicate :</p> <p>1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna</p> <p>2. Prosciutti, anche in parti, non disossati</p> <p>3. Spalle, anche in parti, non disossate</p> <p>4. Lombate, anche in parti, non disossate</p> <p>5. Pancette (ventresche), anche in parti</p> <p>6. altre</p> <p>II. Frattaglie :</p> <p>a) Teste, anche in parti ; gole</p> <p>b) Zampe, code</p> <p>c) Rognoni</p> <p>d) Fegati</p> <p>e) Cuori, lingue, polmoni</p> <p>f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme</p> <p>g) altre</p>	<p>21,18</p> <p>32,83</p> <p>25,84</p> <p>34,31</p> <p>18,43</p> <p>34,31</p> <p>35,37</p> <p>59,73</p> <p>47,02</p> <p>59,09</p> <p>30,71</p> <p>59,73</p> <p>6,78</p> <p>0</p> <p>22,24</p> <p>25,63</p> <p>12,71</p> <p>18,64</p> <p>0</p>
15.01	<p>Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi ; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso :</p> <p>A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi :</p> <p>I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a)</p> <p>II. altri</p>	<p>7,87</p> <p>7,87</p>
16.01	<p>Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :</p> <p>A. di fegato</p> <p>B. altri (b) :</p> <p>I. Salsicce e salami, stagionati, non cotti</p> <p>II. non nominati</p>	<p>32,40</p> <p>52,95</p> <p>37,28</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni ed importi di compensazione FF/100 kg
16.02	<p>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</p> <p>A. di fegato :</p> <p> II. altre</p> <p>B. altre :</p> <p> III. non nominate :</p> <p> a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :</p> <p> 1. 80 % o piú di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie :</p> <p> aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti</p> <p> bb) Spalle, anche in parti</p> <p> cc) altre</p> <p> 2. 40 % o piú e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie</p> <p> 3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie</p>	<p>29,86</p> <p>56,13</p> <p>46,59</p> <p>31,77</p> <p>26,47</p> <p>15,67</p>

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni che verranno stabilite dalle autorità competenti.

(b) Le sovvenzioni e gli importi di compensazione per le salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, sono applicati sul peso netto, detratto il peso del detto liquido.

REGOLAMENTO (CEE) N. 379/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 789/69 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici che fabbricano miscele di grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 789/69 della Commissione, del 28 aprile 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici che fabbricano miscele di grassi ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 255/70 ⁽⁶⁾, ha lo scopo di consentire alle industrie interessate di sfruttare al massimo le possibilità di smaltimento esistenti sul mercato mondiale per il burro incorporato in miscele utilizzate in alcuni paesi terzi; che l'articolo 2, lettera c), prescrive gli imballaggi nei quali devono essere condizionati i prodotti fabbricati con il burro in causa; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è oppor-

tuno, per ampliare le possibilità offerte alle imprese di trasformazione esportatrici, estendere ai prodotti di miscele di grassi l'utilizzazione degli imballaggi di 200 chilogrammi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 789/69, il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — del contenuto massimo di 200 kg, quando si tratta dei prodotti finiti di cui alle lettere a) e b) ottenuti con burro immagazzinato da almeno 18 mesi ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Per le operazioni in corso di cui al regolamento (CEE) n. 789/69, gli impegni assunti vengono adeguati, a richiesta dell'interessato, alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 30. 4. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 34 del 12. 2. 1970, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 380/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

(3) GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	60,78
10.01 B	Frumento duro	57,83 ⁽¹⁾
10.02	Segala	43,58
10.03	Orzo	50,94
10.04	Avena	42,35
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	38,44 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	38,44
10.07 A	Grano saraceno	3,28
10.07 B	Miglio	42,03
10.07 C	Sorgo e durra	39,43
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	58,45
11.01 B	Farine di segala	71,45
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	99,32
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	62,39

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 381/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1970
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0,25
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	1,40
10.02	Segala	0	0,50	0,50	1,00
10.03	Orzo	0	0,30	0,30	0,30
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,70	0,70	0,90
10.05 B	Granturco altro	0	0,70	0,70	0,90
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	3,00	3,00	3,25
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,045	0,045
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,033	0,033
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,053	0,053	0,053	0,053
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,040	0,040	0,040	0,040
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,047	0,047	0,047	0,047

REGOLAMENTO (CEE) N. 382/70 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 1970
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 347/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 46 del 27. 2. 1970, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c./t)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

REPERTORIO DEGLI ORGANISMI COMUNI

istituiti nell'ambito delle Comunità europee dalle associazioni industriali, artigiane, commerciali e di servizi dei sei paesi; associazioni di professioni liberali; sindacati dei lavoratori subordinati e associazioni di consumatori

2^a edizione a pagine mobili con copertina plasticata

(tedesco, francese, italiano, olandese)

Opera base : 1969

Prezzo di vendita : Lit. 2.500 ; FB 200.

Sono trascorsi quasi 10 anni da quando il sig. François Ortoli, allora direttore generale del mercato interno, fece compilare la prima edizione del « Repertorio degli organismi comuni istituiti nell'ambito della Comunità economica europea dalle associazioni industriali, artigiane e commerciali dei sei paesi ».

Nella prefazione a tale opera egli ebbe a sottolineare come una delle manifestazioni più visibili della corrente di ravvicinamento che fin da allora si delineava nettamente fra le imprese fosse la costituzione, a tutti i livelli organizzativi, di associazioni raggruppati le organizzazioni padronali e sindacali dei sei Stati membri.

Tale movimento si è nel frattempo considerevolmente allargato. Quasi tutte le attività economiche, compresi il commercio ed i servizi, dispongono ormai di organizzazioni operanti a livello comunitario.

Per questo motivo la Commissione delle Comunità europee ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di una seconda edizione del repertorio, ad uso delle varie sfere sociali e professionali, delle amministrazioni nazionali dei paesi membri e, in linea più generale, per l'informazione del pubblico interessato alle questioni europee.

.....

Vi sono invece incluse, a differenza della prima edizione, le grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori, le organizzazioni specifiche delle imprese pubbliche, delle libere professioni e del settore dei trasporti.

Per facilitare gli aggiornamenti del repertorio, si fa uso di fogli mobili.

Gli aggiornamenti saranno pubblicati ogni anno, eccetto il primo che sarà pubblicato durante il primo trimestre 1970.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

